

CIRCOLARE SINDACALE E PREVIDENZIALE 20 GIUGNO 2012

a cura di Massimo Pipino

- 1) **Assegno per il nucleo familiare: i nuovi livelli di reddito a partire dal 1° luglio 2012 sino alla data del 30 giugno 2013**
- 2) **Suprema Corte di Cassazione: deve essere sempre giustificato il trasferimento del familiare del disabile**
- 3) **INPS: chiarimenti sull'obbligo contributivo per le imprese artigiane**
- 4) **Ministero del Lavoro: misura massima della retribuzione di 2° livello oggetto di sgravio contributivo - anno 2011**
- 5) **Avvisi bonari per i datori di lavoro di domestici "silenti"**
- 6) **Suprema Corte di Cassazione: impiego di sistemi finalizzati ad attività di videosorveglianza - sono legittimi se vi è l'assenso dei lavoratori**
- 7) **Suprema Corte di Casazione: quando il "tempo tuta" rientra nell'orario di lavoro**
- 8) **Datori di lavoro agricoli: precisazioni INPS sulla regolarizzazione spontanea**
- 9) **Attività agricole connesse senza emissione di fattura**
- 10) **Infortunio del lavoratore esperto e onere della prova**
- 11) **TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2012**
- 12) **INPS: liquidazione domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli**
- 13) **Agenzia Entrate: nuovi codici per il versamento all'Inps del contributo addizionale CIGS**
- 14) **Suprema Corte di Cassazione: sanzione applicabile anche se non prevista dal codice disciplinare**
- 15) **INPS: Sisma Regione Emilia Romagna - comunicazioni telematiche di assunzione e benefici contributivi**
- 16) **INPS: disposizioni in materia di contenzioso - elenchi nominativi dei lavoratori in agricoltura**
- 17) **INPS: trattamento pensionistico ai superstiti**
- 18) **Parere di conformità agli Enti bilaterali e recesso al termine del periodo formativo**
- 19) **Nuovo Apprendistato: PFI e parere di conformità degli Enti Bilaterali**

1) Assegno per il nucleo familiare: i nuovi livelli di reddito a partire dal 1° luglio 2012 sino alla data del 30 giugno 2013

Con la propria circolare n. 79 pubblicata l'8 giugno 2012, l'Inps ha provveduto a rendere noti i nuovi livelli di reddito, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013. La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2010 e l'anno 2011 è risultata, in via definitiva, pari al 2,7%. Ciò premesso, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 con il predetto indice, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare per il medesimo periodo, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Peraltro, gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

2) Suprema Corte di Cassazione: deve essere sempre giustificato il trasferimento del familiare del disabile

Con sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, la Cassazione ha affermato che deve essere considerato viziato da illegittimità il trasferimento del lavoratore che impegnato nell'assistenza di un familiare portatore di handicap anche non grave, nel caso in cui l'azienda non abbia provveduto a produrre alcun motivo che, in un bilanciamento degli interessi, sia in grado di giustificare la perdita di cure da parte del soggetto debole.

La Suprema Corte specifica che *“il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità – nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all'assistenza del familiare comunque disabile – giustificata dalla cura e dall'assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro – a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare – specifiche esigenze datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque non suscettibili di essere diversamente soddisfatte”*.

3) INPS: chiarimenti sull'obbligo contributivo per le imprese artigiane

L'INPS, con la circolare n. 80 del 8 giugno 2012, fornisce alcuni chiarimenti sull'obbligo contributivo per le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (ai sensi della Legge n. 463/59). Provvediamo ad fornire un riassunto della Circolare in oggetto.

In premessa l'Istituto ricorda quanto viene definito dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (all'articolo 6, comma 2, lettera *f-sexies*) con cui il legislatore è intervenuto introducendo l'articolo 9-bis al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. La norma in parola provvedeva a fornire ulteriori precisazioni, rispetto alle disposizioni contenute nella legge n. 40/2007, in riferimento all'obbligo di iscrizione presso l'albo provinciale delle imprese artigiane e confermava che l'imposizione contributiva è sostanzialmente connessa all'esercizio effettivo dell'attività. Viene quindi approfondito il contenuto dell'art. 9-bis del d.l. 31/01/2007, n. 7 che prevede per l'avvio di un'impresa artigiana l'obbligo da parte dell'interessato di presentare, tramite la procedura telematica ComUnica, una dichiarazione da cui sia possibile evincere il possesso dei requisiti di qualifica artigiana (comma 1). Tale dichiarazione ha quale conseguenza l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione stessa, ossia dalla data di inizio dell'attività che viene dichiarata dal richiedente. Dalla medesima data, prosegue l'Istituto, avrà inizio la decorrenza dell'obbligo contributivo anche nel caso in cui l'Organismo a cui è affidata la tenuta dell'Albo dovesse deliberare una diversa decorrenza.

L'Istituto quindi ricorda che il comma 4, dell'articolo 9-bis in parola, stabilisce che qualora, a seguito di accertamento o di verifica ispettiva, emergano le condizioni per l'iscrizione di un soggetto alla gestione previdenziale degli artigiani, l'ente accertatore ha l'obbligo di comunicare all'ufficio del registro delle imprese gli elementi utili per l'iscrizione del soggetto all'albo provinciale delle imprese artigiane. Tale comunicazione ovviamente comporterà l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane con decorrenza immediata (comma 4, secondo periodo), fatti salvi gli accertamenti e controlli che potranno essere effettuati sulla base delle procedure, delle modalità ed dei termini previsti dalla normativa regionale e fatti salvi i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali avverso l'atto di accertamento o il verbale ispettivo secondo le disposizioni di legge vigenti.

L'Istituto ribadisce quindi il fatto che la norma pone l'accento sull'effettivo esercizio dell'attività artigianale da parte del destinatario del provvedimento: nel caso in cui sussista tale elemento fattuale, l'interessato sarà tenuto al versamento contributivo per l'intero periodo di svolgimento dell'attività stessa, a nulla rilevando l'eventuale carenza dei requisiti tecnico-professionali.

Pertanto, anche se tale carenza fosse rilevata *ex post* dagli Organismi regionali competenti, l'iscrizione ai fini previdenziali potrà essere effettuata con la decorrenza riscontrata dall'ente accertatore, anche per periodi pregressi, indipendentemente dall'iscrizione all'Albo; di conseguenza nel caso in cui da controlli e verifiche dei suddetti Organismi derivino provvedimenti di variazione o cancellazione dall'albo artigiani per carenza di tali requisiti, gli stessi non comporteranno – per il

periodo di esercizio effettivo accertato - il venir meno dell'obbligo contributivo alla gestione artigiani, che permarrà fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto dall'Albo.

Tale procedimento si applica alle verifiche ispettive ed accertamenti d'ufficio successivi al 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2011, che ha inserito nel corpo del D. L. 13 maggio 2011, n. 70, l'art. 9-*bis* in parola.

Il documento di prassi dell'INPS, prosegue ripercorrendo l'evoluzione normativa in materia di iscrizione alla gestione artigiani, citando, in primis, la legge 8 agosto 1985, n. 443, c.d. legge-quadro per l'artigianato, che ha previsto all'art. 5 che:

“L'iscrizione all'Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane”

e non anche ad altri fini, principio peraltro confermato dalla giurisprudenza che ha infatti affermato che:

“Il carattere costitutivo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, espressamente previsto dall'art. 5, quinto comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, vale solo ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni previste a favore di tale tipo di imprese, e non anche ai fini contributivi e previdenziali” (ex multis: Cass. Sez. Lav., sent. n. 5685 del 11-06-1994; Sez. Lav., sent. n. 15690 del 13-12-2000)

e che

“L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano ai sensi della legge n. 463 del 1959 e della legge n. 233 del 1990, e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8434 del 27-05-2003).

La Circolare n. 80 del 8 giugno 2012 rileva poi che ancor più chiaramente si era pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4607 del 06-03-2004, che così recita:

“L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali”.

Come evidenziato in quest'ultima sentenza ricordata dalla Circolare in commento, solo con l'entrata in vigore del Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è stato attribuito carattere *“vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali”* al provvedimento emanato dalle C.P.A. (Commissioni Provinciali per l'Artigianato), in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti (art. 1).

L'Istituto, preso atto della nuova valenza attribuita al provvedimento della C.P.A., ne ha riconosciuto il carattere vincolante, fornendo le conseguenti istruzioni con circolare n. 32 del 29 gennaio 1994.

Successivamente però, ricorda l'INPS, l'art. 9 della legge 2 aprile 2007, n.40 ha espressamente disposto l'abrogazione dell'art. 1 del su citato D.L. n. 6/1993, eliminando così qualsiasi riferimento al carattere vincolante, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti delle Commissioni provinciali dell'Artigianato.

Alla luce di quanto ricordato, secondo l'Istituto è quindi possibile affermare che le delibere della C.P.A., in quanto aventi carattere costitutivo esclusivamente ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese artigiane, qualora disconoscano la qualifica di impresa artigiana, non pregiudicano l'autonomia dell'Istituto nella verifica dei requisiti previsti per l'iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani.

Facendo poi riferimento all'iscrizione del collaboratore o coadiutore familiare, la Circolare ricorda che la semplice partecipazione di questi all'amministrazione dell'azienda, purché in forma abituale e prevalente, deve essere ritenuta un fattore sufficiente ai fini della sua iscrivibilità alla gestione previdenziale artigiani non essendo previsto espressamente dalla legge istitutiva della stessa (legge n. 463/1959) il requisito della partecipazione manuale nello svolgimento del lavoro tecnico – professionale dell'azienda (si veda anche la circolare n. 161 del Ministero dell'Industria del 14.2.1963, allegata alla circolare n.595 C. e V./95 Inps). Da ciò consegue, sostiene l'Istituto che, nel caso in cui, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emerga la partecipazione - in qualunque forma, purché abituale e prevalente - di un collaboratore o coadiutore familiare all'attività dell'azienda, si procederà all'assoggettamento contributivo dello stesso, ottemperando alla prescritta comunicazione di cui al citato art. 9-*bis*.

La Circolare INPS in parola, prendendo le mosse da quanto illustrato in materia di evoluzione giurisprudenziale dell'obbligo di iscrizione alla competente gestione previdenziale dei componenti l'impresa artigiana, ed in particolare dal fatto che le determinazioni delle C.P.A. - ovvero degli altri Organismi cui compete la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane (ovvero dei registri equipollenti) - non hanno valore vincolante per l'Istituto ne afferma il diritto a, dopo l'acquisizione del provvedimento emanato dalle suddette CPA o altro organismo equipollente, a riscontrare la sussistenza o meno, in capo ad un soggetto, dell'obbligo contributivo alla gestione artigiani.

Tale riscontro secondo l'INPS avrà la sua base sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (articoli 2, 3, 4 e 6, quinto comma). Nondimeno, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte delle C.P.A., costituirà un elemento che, in assenza di diversa evidenza, avrà efficacia anche ai fini della iscrizione alla gestione previdenziale artigiani. Da ciò ne deriva che l'INPS, ai fini dell'attività di classificazione di un'impresa ai sensi dell'art. 49

della l. n. 88/1989, in caso di discordanza con le risultanze dell'Albo, è tenuta ad attivare la procedura di impugnazione di cui all'art. 7 della l. n. 443/1985. Resta fermo che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 1 del d.l. 6/1993 ad opera dell'art. 9 della l. 40/2007, l'eventuale delibera difforme non riveste carattere vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali.

Con riferimento alle domande d'iscrizione, variazione o cancellazione presentate dall'interessato tramite ComUnica, viene quindi sottolineato che nulla cambia rispetto alle modalità di gestione dei flussi informativi: le iscrizioni, variazioni o cancellazioni avranno efficacia diretta anche ai fini previdenziali, nella presunzione che i soggetti siano in possesso dei requisiti di legge dichiarati all'atto della domanda e che gli Enti abilitati alla ricezione delle domande stesse abbiano ottemperato ad un preventivo controllo formale; ciò vale a meno che non risultino elementi di informazione contrari a quelli dichiarati nella domanda ovvero che si tratti di delibere inopponibili all'Istituto, ai sensi dell'art. 43 della L. n. 183/2010.

In quest'ultimo caso, benché si tratti di delibere inopponibili ai sensi del citato art. 43, l'Istituto ha comunque l'onere di valutare, ai fini della loro eventuale applicazione, oltre che le "eventuali ed ulteriori evidenze documentali", anche l'eventuale esercizio effettivo dell'attività, richiedendo, se necessario, apposite dichiarazioni ai soggetti interessati. La Circolare precisa, inoltre, che nel caso in cui la delibera inopponibile abbia ad oggetto il venir meno del requisito tecnico-professionale, con conseguenze modificative sulla posizione contributiva, l'obbligo contributivo comunque avrà efficacia sino all'effettiva cessazione dell'attività.

Nel caso in cui, invece, prosegue la circolare, la variazione o cancellazione adottata dalla C.P.A. - relativa ad una posizione assicurativa aperta a seguito di accertamento d'ufficio o ispettivo dell'Istituto e comportante, ai sensi del citato art. 9-bis, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane - il provvedimento della C.P.A. non potrà avere efficacia automatica, ma dovrà essere sottoposto alle seguenti verifiche:

- nel caso in cui il motivo della variazione o cancellazione derivi da carenza dei requisiti tecnico - professionali, permarrà l'obbligo contributivo per l'esercizio di fatto dell'attività fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto;
- nel caso in cui, invece, le motivazioni siano di diversa natura, il provvedimento della C.P.A. potrà essere considerato come elemento cui attribuire rilevanza ai fini dell'esercizio del potere di autotutela.

Per quanto attiene ai requisiti tecnico-professionali, la circolare in esame fa riferimento ai requisiti personali e professionali, la cui sussistenza è richiesta da alcune specifiche leggi di settore in capo all'imprenditore, che eserciti attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti. A titolo di esempio è possibile citare:

- il diploma di laurea in materia tecnica, conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- il diploma o la qualifica conseguita al termine di scuola secondaria, con successivo periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- l'attestato di idoneità tecnico-sanitaria;

- la prestazione lavorativa svolta, per un periodo non inferiore a tre anni, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività a cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore.

La verifica sulla sussistenza o meno del requisito tecnico-professionale rimane in capo all'Organismo a ciò deputato sulla base della normativa regionale.

4) Ministero del Lavoro: misura massima della retribuzione di 2° livello oggetto di sgravio contributivo – anno 2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2012, il Decreto 24 gennaio 2012 contenente la determinazione, per l'anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo, previsto dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 220/2010.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2012

Determinazione, per l'anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 220/2010. (12°06160)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

Visto il terzo periodo del predetto comma 67, che prevede la concessione, in via sperimentale per il triennio 2008-2010 e nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) della disposizione medesima, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa.

Visto il quarto periodo del menzionato comma 68, che stabilisce, relativamente allo sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010, uno specifico incremento, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 53, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede, per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro;

Visto l'art. 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il predetto sgravio dei contributi è concesso, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui ai già citati commi 67 e 68 dell'art. 1 della legge n. 247 del 2007, nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo del suddetto comma 68;

Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009 e 3 agosto 2011, che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio, in via sperimentale, con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010;

Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello;

Considerata l'opportunità di avvalersi dei criteri appena citati;

Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 47 dell'art. 1 della citata legge n. 220 del 2010, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità, della redditività, dell'innovazione e dell'efficienza organizzativa, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;

Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori dell'andamento

economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

Ravvisata la necessita' di determinare, ai sensi del citato comma 47 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, per l'anno 2011, la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale e' concesso lo sgravio per tale anno;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi

Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua e' attribuita all'altra tipologia.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Con riferimento all'anno 2011, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2012, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, puo' essere rideterminata, per l'anno 2011, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale

percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.

9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Art. 3

Procedure

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera

b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al comma 3, e il numero dei lavoratori beneficiari;

e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;

f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e' quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 4

Modalità di ammissione

1. L'ammissione allo sgravio di cui all'articolo 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5

Norme finali

1) Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede a valere sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di Responsabilità 08 «Politiche Previdenziali»: 4364-7, per un ammontare pari a 170 milioni euro; 4367-6, per un ammontare pari a 170 milioni di euro; 4377-1, per un ammontare pari a 310 milioni di euro.

Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012
ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n.257

5) Avvisi bonari per i datori di lavoro di domestici “silenti”

L’Inps prosegue nella sua attività finalizzata al riordino della gestione dei lavoratori domestici e provvede ad annunciare l’invio degli avvisi bonari nei confronti dei datori di lavoro domestici cd. “silenti”, per il recupero di contributi che non risultano essere stati versati, a fronte di posizioni aperte (Inps – Messaggio n. 9775 del 8/6/2012). In conformità a quanto è stato comunicato con il messaggio n. 21381 dell’11.11.2011, dal mese di ottobre 2011 all’inizio del mese di febbraio 2012 l’Istituto ha inviato lettere informative ai cosiddetti datori di lavoro domestico silenti, vale a dire quei soggetti per i quali risulta un rapporto di lavoro domestico ancora attivo, pur in assenza di qualunque versamento a partire da una certa data. In particolare, le comunicazioni riguardano i datori di lavoro il cui rapporto è iniziato entro il 31.12.2009, distinti tra quelli che hanno effettuato tutti i pagamenti fino all’ultimo periodo coperto e quelli per i quali risultano delle omissioni, con l’invito a:

- provvedere alla comunicazione dell’eventuale cessazione;
- inviare al Contact Center ricevuta della comunicazione di cessazione già presentata ma non registrata;
- comunicare l’avvenuto pagamento di trimestri risultanti scoperti o eventuali motivi di sospensione dell’obbligo contributivo.

Nei confronti dei soggetti che non hanno risposto alle lettere per regolarizzare la propria posizione, l’Istituto ha annunciato l’emissione degli avvisi bonari per il recupero dei contributi. A tal fine l’Istituto ha disposto che gli uffici periferici procedano alla definizione delle posizioni, acquisendo tutte le cessazioni/sospensioni e/o accreditando correttamente i versamenti effettivamente eseguiti, inderogabilmente entro il termine ultimo del 20 giugno 2012. Successivamente a tale data saranno quindi inoltrati gli avvisi bonari.

6) Suprema Corte di Cassazione: impiego di sistemi finalizzati ad attività di videosorveglianza - sono legittimi se vi è l’assenso dei lavoratori

Il datore di lavoro che videosorveglia i propri dipendenti, in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali, non commette reato se fa sottoscrivere a tutti i lavoratori un apposito documento che indichi l’espressione del loro assenso. Lo stabilisce la Cassazione con sentenza n. 22611 dell’11/6/2012

Il caso

Un datore di lavoro è stato riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, per aver fatto installare un sistema di videosorveglianza per controllare i propri dipendenti, senza un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali. Ricorrendo in Cassazione per l’annullamento della sentenza, il datore ha sostenuto l’insussistenza del fatto criminoso, in primo luogo perché la presenza delle telecamere non provava l’esistenza di un vero e proprio sistema di videosorveglianza, e in secondo luogo perché aveva fatto firmare prima della

installazione, una delibera di consenso a tutti i lavoratori ed, in ogni caso il luogo di lavoro, era tappezzato di cartelli che indicavano la presenza delle telecamere. La Corte di Cassazione, accettando il ricorso, ha rilevato che, nel caso in esame, è stato acquisito l'assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento di autorizzazione, e anche se non vi è stato un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o la commissione interna di cui art. 4 legge 300/70, non si può ignorare il dato obiettivo del consenso dei lavoratori. D'altronde, se è vero che la disposizione di cui all'art. 4 intende tutelare i lavoratori contro – *forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi* (RSU o commissione interna), a maggior ragione, *tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti*. Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito avrebbe dato un'interpretazione della norma eccessivamente formale e meccanicistica, limitandosi a constatare la mancanza del consenso delle rappresentanze sindacali e stabilendo che ciò desse luogo automaticamente all'infrazione contestata. Così facendo, però, ha ignorato il dato obiettivo costituito dal fatto che il datore di lavoro aveva acquisito il consenso di tutti i dipendenti; in questo modo, il giudice di merito non ha correttamente interpretato la norma sotto il profilo oggettivo. Alla luce di ciò, per la Cassazione la sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto non sussiste.

7) Suprema Corte di Cassazione: quando il “tempo tuta” rientra nell’orario di lavoro

Il tempo che viene impiegato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale, quando luogo e tempo dell'operazione siano imposti dal datore di lavoro, rientra a tutti gli effetti in quello che è l'orario di lavoro e, di conseguenza, deve essere retribuito (Suprema Corte di Cassazione del 07 giugno 2012, n. 9215). Nel caso di specie, i giudici di merito rigettavano il gravame proposto da un lavoratore avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dallo stesso lavoratore per ottenere la conversione del rapporto instaurato con contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con le conseguenze retributive di legge, siccome adibito a mansioni di manutenzione senza ricevere, a suo dire, adeguata formazione, ed il riconoscimento del diritto all'inquadramento, dall'inizio del rapporto, nella superiore qualifica D, posizione organizzativa 3, ed alle connesse differenze retributive, nonché il riconoscimento del diritto al compenso per lavoro straordinario, svolto per indossare con le corrette modalità il prescritto abbigliamento (cd. Tempo tuta). In particolare, detti giudici osservano che, i corsi frequentati erano sufficientemente diretti a formare il dipendente operante nel settore chimico, che gli elementi probatori acquisiti avevano consentito di escludere la sussistenza di una approfondita conoscenza tecnica su plurime specializzazioni necessaria per l'inquadramento reclamato e che, quanto al “tempo tuta”, l'attività di vestizione e svestizione era prevista in modo non tassativo, non era sanzionata, era effettuata in esiguo spazio temporale e non si concretizzava una eterodirezione al

riguardo da parte del datore di lavoro. In linea con tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha, anzitutto, ribadito che, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora tale inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica. In secondo luogo, in conformità ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, i giudici di legittimità hanno precisato che, *“rientra nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la rivestizione della divisa aziendale, quando luogo e tempo dell'operazione siano imposti dal datore di lavoro”* (cfr. Cass. N. 15492/2009, Cass. N. 14919/2009), laddove *“è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”* (art. 3, R.D.L. n. 692/1923). Tale ultima disposizione non preclude, tuttavia, che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo e che esso debba essere, pertanto, retribuito se la medesima operazione sia diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione ovvero se si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Nel caso che qui viene commentato – argomentano i giudici – non è emerso alcun elemento in base al quale essere in grado di poter desumere che il lavoratore si presentasse prima al lavoro per procedere alla vestizione, che non vi era alcun controllo su tale attività e sui tempi della stessa e che l'azienda è intervenuta solo esigendo che il dipendente prima si vestisse e poi si recasse alla postazione. In via generale, le attività anteriori al raggiungimento del posto di lavoro si collocano al di fuori dell'orario di lavoro a meno che il datore non intervenga autoritativamente nel disciplinare le stesse ed il lavoratore si sottoponga al potere direttivo dell'imprenditore per cui inizia la prestazione e sia a disposizione dello stesso, assoggettato al potere direttivo e gerarchico del medesimo. In conclusione, nella specie, per giungere alla decisione di rigettare la domanda di riconoscimento dello straordinario richiesto per la vestizione della divisa aziendale, è stato osservato che, non vi era un dovere del dipendente di anticipare l'ingresso per svolgere una attività di vestizione della tuta. L'attività di vestizione ben poteva essere, dunque, riferibile al concetto di diligenza preparatoria, che concorre a qualificare quella che è l'obbligazione principale e che, come tale, non postula alcun corrispettivo economico ulteriore rispetto a quello pattuito per la prestazione lavorativa nel suo complesso.

8) Datori di lavoro agricoli: precisazioni INPS sulla regolarizzazione spontanea

Facendo riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo, l'Inps, con il proprio messaggio del 12 giugno 2012, n. 9926, ha ritenuto opportuno chiarire che la documentazione probatoria relativa alla regolarizzazione spontanea di situazioni non regolari, deve essere fornita in un momento precedente alla notifica del verbale ispettivo affinché possa essere idonea al riconoscimento del diritto alle agevolazioni in materia contributiva. È noto che, secondo la previsione normativa contenuta nell'articolo 9 ter, comma 3, del Decreto Legge n. 510 del 1996 – recante *“Disposizioni in materia*

di lavoro agricolo” – le agevolazioni contributive possono essere riconosciute ai datori di lavoro agricoli che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti. Come chiarito dalla Direzione Centrale Entrate – Coordinamento Area Previdenza Agricola (con nota del 11 dicembre 2009), la regolarizzazione spontanea di situazioni irregolari, intervenuta prima della formale contestazione degli organi di vigilanza e/o degli uffici amministrativi, consente il ripristino delle condizioni per la concessione delle agevolazioni previste per le zone agricole montane e svantaggiate. Al riguardo, non rileva la circostanza che le dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola (modelli DMAG), che sono trasmesse ai soli fini dell'imposizione contributiva, siano presentate successivamente alla formale contestazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni civili che sono previste dalla legislazione vigente.

Tutto ciò premesso, in seguito ai numerosi ricorsi che sono stati presentati, l'Istituto, rispondendo ad un quesito posto dalla sede Inps di Messina in riferimento alle modalità con cui deve essere effettuata la regolarizzazione spontanea da parte delle aziende agricole soggette a controllo ispettivo – e, più in particolare, detta sede chiedeva se fosse possibile ritenere avvenuta la regolarizzazione spontanea, con conseguente ripristino delle agevolazioni contributive, nel caso in cui l'azienda agricola producesse successivamente alla notifica del verbale ispettivo la documentazione (es. buste paga quietanzate) volta a dimostrare che il pagamento delle differenze retributive fosse avvenuto in data antecedente alla formale contestazione degli addebiti – ha precisato, con il messaggio in commento, che la documentazione probatoria che è relativa all'azione di regolarizzazione spontanea deve essere messa a disposizione in un momento precedente alla notifica del verbale ispettivo stesso affinché sia riconosciuto il diritto alle agevolazioni in materia contributiva previste dalla legge.

9) Attività agricole connesse senza emissione di fattura

Lo svolgimento di un'attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o da parte di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dà luogo ad operazioni imponibili ulteriori rispetto alle cessioni di beni dai soci all'ente e dall'ente ai terzi. Questo chiarimento giunge dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 65/E del 2012. L'istante chiede all'Amministrazione Finanziaria se le attività agricole connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, del codice civile, svolte dalla cooperativa che commercializza i prodotti del socio, costituiscano autonome prestazioni di servizi da fatturare nei confronti del socio o se siano un'attività propria della cooperativa stessa, remunerata attraverso il prezzo di vendita del prodotto a terzi. L'Agenzia premette che le cooperative agricole sono considerate imprenditori agricoli, ai fini civilistici, quando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, “utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile (...) prevalentemente prodotti dei soci”. La cooperativa in esame, quindi, è qualificata come produttore agricolo in quanto commercializza i prodotti conferiti dal socio. Per quanto concerne la disciplina in materia di Iva, la cooperativa agricola è inserita dall'art. 34, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tra i produttori agricoli

ai quali si applica il regime speciale, con possibilità di opzione per il regime ordinario, previsto per le cessioni di prodotti agricoli. La norma tributaria è conforme, pertanto, alla disciplina civilistica che qualifica le cooperative in quanto produttori agricoli che svolgono l'attività sui prodotti conferiti da parte dei soci. In ragione di tale connessione soggettiva può ritenersi corretto ravvisare un rapporto di continuità tra socio e cooperativa nello svolgimento delle attività agricole, comprese quelle connesse, ai sensi dell'art. 2135, comma 3, del codice civile, quali la manipolazione e la trasformazione, nonché altre attività dirette alla commercializzazione, quali ad esempio la promozione e il marketing. Nell'ambito delle attività di commercializzazione di tali prodotti le attività connesse non assumono, quindi, la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell'attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci. La cooperativa, infatti, al fine di realizzare una migliore redditività dei prodotti, si sostituisce al produttore realizzando un'ottimizzazione dei costi nello svolgimento delle attività di commercializzazione.

10) Infortunio del lavoratore esperto e onere della prova

Nel caso in cui si verifichi un infortunio a carico di un operaio per il quale possa ricorrere la qualifica di esperto, il datore di lavoro è sollevato dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nel momento in cui si dimostra che il lavoratore è un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sua sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti. (Suprema Corte di Cassazione – Sentenza 13 giugno 2012, n. 9661). Nel caso di specie, un lavoratore era deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro, restando fulminato perché aveva posizionato l'autopompa, con la quale doveva rifornire di calcestruzzo un cantiere per la costruzione di una villetta, non già sulla strada, ovvero in luogo distante dalla linea elettrica già nota agli operai, ma in prossimità di questa, in modo tale da determinare il contatto del braccio mobile dell'autopompa con tale linea e quindi la scarica elettrica da cui egli era rimasto folgorato. I fratelli del lavoratore avevano presentato ricorso prima dinanzi al Tribunale di I grado e poi dinanzi alla Corte di appello, ma in entrambi i casi si era ritenuto che l'incidente si era verificato per responsabilità esclusiva del lavoratore, il quale aveva disatteso le specifiche direttive ricevute e aveva eseguito il suo lavoro con modalità diverse da quelle in precedenza adottate per rifornire il cantiere di calcestruzzo. I giudici di merito della Suprema Corte, nella specie, hanno accertato che l'elusione della distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, era stata dovuta esclusivamente all'iniziativa del lavoratore, il quale lo aveva fatto per eseguire la sua attività con maggiore comodità e libertà di movimento. Inoltre il lavoratore era a conoscenza di tutta la situazione reale in considerazione del fatto che in precedenza il datore di lavoro ed il lavoratore, insieme con altri operai, avevano effettuato un sopralluogo. Essendo pertanto dimostrato dai fatti senza ombra di dubbio che il lavoratore era un soggetto di esperienza e di grande professionalità, che era stato addetto a lungo a simili macchine nelle sue

attività lavorative, viene meno secondo la Suprema Corte, sia la responsabilità dell'evento sia l'onere del datore di lavoro di provare che aveva fatto tutto il possibile per evitare l'infortunio e quindi il danno.

11) TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2012

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2011 deve essere rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 maggio ed il 14 giugno 2012, del 1,778846%.

TFR – il coefficiente di rivalutazione

Le informazioni sotto riportate hanno carattere unicamente informativo

MESE	TFR maturato fino al periodo compreso tra	coefficiente di rivalutazione
2012		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2011 a titolo di TFR		
Dicembre	15 dicembre – 14 gennaio 2013	
Novembre	15 novembre – 14 dicembre	
Ottobre	15 ottobre – 14 novembre	
Settembre	15 settembre – 14 ottobre	
Agosto	15 agosto – 14 settembre	
Luglio	15 luglio – 14 agosto	
Giugno	15 giugno – 14 luglio	
maggio	15 maggio – 14 giugno	1,778846 %
Aprile	15 aprile – 14 maggio	1,725962 %
Marzo	15 marzo – 14 aprile	1,240385 %
febbraio	15 febbraio – 14 marzo	0,826923 %
gennaio	15 gennaio – 14 febbraio	0,413462 %

2011		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2010 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre – 14 gennaio 2012	3,880058 %
novembre	15 novembre – 14 dicembre	3,531846 %
ottobre	15 ottobre – 14 novembre	3,332442 %
settembre	15 settembre – 14 ottobre	2,909827 %
Agosto	15 agosto – 14 settembre	2,784827 %
Luglio	15 luglio – 14 agosto	2,436615 %
Giugno	15 giugno – 14 luglio	2,088403 %
maggio	15 maggio – 14 giugno	1,888999 %
Aprile	15 aprile – 14 maggio	1,689595 %
Marzo	15 marzo – 14 aprile	1,192576 %
febbraio	15 febbraio – 14 marzo	0,769960 %
gennaio	15 gennaio – 14 febbraio	0,421749 %
2010		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2009 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre – 14 gennaio 2011	2,935935%
novembre	15 novembre – 14 dicembre	2,534794%
ottobre	15 ottobre – 14 novembre	2,354566%
settembre	15 settembre – 14 ottobre	2,063881%
Agosto	15 agosto – 14 settembre	2,159794%
Luglio	15 luglio – 14 agosto	1,869109%
Giugno	15 giugno – 14 luglio	1,467968%
maggio	15 maggio – 14 giugno	1,342968 %
Aprile	15 aprile – 14 maggio	1,162739 %
Marzo	15 marzo – 14 aprile	0,761598 %
febbraio	15 febbraio – 14 marzo	0,470913 %
gennaio	15 gennaio – 14 febbraio	0,235457 %

2009		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2008 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre – 14 gennaio 2010	2,224907 %
novembre	15 novembre – 14 dicembre	1,988383 %
ottobre	15 ottobre – 14 novembre	1,807621 %
settembre	15 settembre – 14 ottobre	1,626859 %
Agosto	15 agosto – 14 settembre	1,724907 %
Luglio	15 luglio – 14 agosto	1,321097 %
Giugno	15 giugno – 14 luglio	1,196097 %
maggio	15 maggio – 14 giugno	0,959572 %
Aprile	15 aprile – 14 maggio	0,667286 %
Marzo	15 marzo – 14 aprile	0,375000 %
febbraio	15 febbraio – 14 marzo	0,250000 %
gennaio	15 gennaio – 14 febbraio	0,125000 %
2008		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2007 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre – 14 gennaio 2009	3,036419 %
novembre	15 novembre – 14 dicembre	3,025228 %
ottobre	15 ottobre – 14 novembre	3,184750 %
settembre	15 settembre – 14 ottobre	3,059750 %
Agosto	15 agosto – 14 settembre	3,105463 %
Luglio	15 luglio – 14 agosto	2,923558 %
Giugno	15 giugno – 14 luglio	2,457132 %
maggio	15 maggio – 14 giugno	1,990706 %
Aprile	15 aprile – 14 maggio	1,467375 %
Marzo	15 marzo – 14 aprile	1,171662 %
febbraio	15 febbraio – 14 marzo	0,648331 %
gennaio	15 gennaio – 14 febbraio	0,352618 %

2007		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2006 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre – 14 gennaio 2008	3,485981 %
novembre	15 novembre – 14 dicembre	3,068925 %
ottobre	15 ottobre – 14 novembre	2,651869 %
settembre	15 settembre – 14 ottobre	2,293224 %
Agosto	15 agosto – 14 settembre	2,168224 %
Luglio	15 luglio – 14 agosto	1,926402 %
Giugno	15 giugno – 14 luglio	1,626168 %
maggio	15 maggio – 14 giugno	1,325935 %
Aprile	15 aprile – 14 maggio	0,967290 %
Marzo	15 marzo – 14 aprile	0,725467 %
febbraio	15 febbraio – 14 marzo	0,483645 %
gennaio	15 gennaio – 14 febbraio	0,183411 %
2006		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2005 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre – 14 gennaio 2007	2,747031 %
novembre	15 novembre – 14 dicembre	2,562648 %
ottobre	15 ottobre – 14 novembre	2,378266 %
settembre	15 settembre – 14 ottobre	
Agosto	15 agosto – 14 settembre	
Luglio	15 luglio – 14 agosto	2,003266 %
Giugno	15 giugno – 14 luglio	1,700119 %
maggio	15 maggio – 14 giugno	1,515736 %
Aprile	15 aprile – 14 maggio	1,153207 %
Marzo	15 marzo – 14 aprile	0,850059 %
febbraio	15 febbraio – 14 marzo	0,606295 %
gennaio	15 gennaio – 14 febbraio	0,303147 %

2005		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2004 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre – 14 gennaio 2006	2,952785 %
novembre	15 novembre – 14 dicembre	2,706719 %
ottobre	15 ottobre – 14 novembre	2,581719 %
settembre	15 settembre – 14 ottobre	2,335654 %
Agosto	15 agosto – 14 settembre	2,150121 %
Luglio	15 luglio – 14 agosto	1,904056 %
Giugno	15 giugno – 14 luglio	1,597458 %
maggio	15 maggio – 14 giugno	1,351392 %
Aprile	15 aprile – 14 maggio	1,105327 %
Marzo	15 marzo – 14 aprile	0,738196 %
febbraio	15 febbraio – 14 marzo	0,492131 %
gennaio	15 gennaio – 14 febbraio	0,125000 %
2004		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2003 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre – 14 gennaio 2005	2,793103 %
novembre	15 novembre – 14 dicembre	2,668103 %
ottobre	15 ottobre – 14 novembre	2,358374 %
settembre	15 settembre – 14 ottobre	2,233374 %
Agosto	15 agosto – 14 settembre	2,108374 %
Luglio	15 luglio – 14 agosto	1,860222 %
Giugno	15 giugno – 14 luglio	1,673645 %
maggio	15 maggio – 14 giugno	1,363916 %
Aprile	15 aprile – 14 maggio	1,115764 %
Marzo	15 marzo – 14 aprile	0,806034 %
febbraio	15 febbraio – 14 marzo	0,619458 %
gennaio	15 gennaio – 14 febbraio	

2003		
da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2002 a titolo di TFR		
dicembre	15 dicembre – 14 gennaio 2004	3,200252 %

12) INPS: liquidazione domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli

L'INPS, con il messaggio n. 10016 del 13 giugno 2012, fornisce alcune indicazioni in riferimento alla liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e di assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2011. provvediamo a riassumere i contenuti del messaggio dell'Istituto

Il messaggio si apre informando che in data 18 giugno è stato reso disponibile dalla Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici il servizio di accesso ai dati retributivi e contributivi dei lavoratori agricoli dipendenti (OTD e OTI) al fine di operare il prelievo degli stessi ai fini della liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare. Lo slittamento dei tempi previsti per il rilascio del servizio suddetto è stato dovuto alla necessità di tener conto di nuovi orientamenti affermatasi, anche a seguito di istanze pervenute dalle parti sociali, in merito alla modalità di determinazione delle retribuzioni da prendere a riferimento per l'imposizione contributiva e per il calcolo delle prestazioni nel settore agricolo. A questo riguardo l'Istituto precisa che, considerato che l'art. 1, comma 5, della legge 11 marzo 2006 n. 81 stabilisce che le medesime retribuzioni assoggettate a contribuzione debbano essere utilizzate anche come base di calcolo delle prestazioni previdenziali, è stato necessario, per evitare la possibilità che questo Istituto eroghi le prestazioni di disoccupazione agricola su retribuzioni non effettivamente coperte da contribuzione, rideterminare il salario medio giornaliero degli operai agricoli sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite dagli stessi, eventualmente allineate al minimale di legge, ove più favorevole. Il messaggio sottolinea inoltre che i dati retributivi e contributivi comprenderanno anche tutte le ulteriori informazioni riportate negli elenchi trimestrali di variazione già specificate con messaggio n. 009544 del 04/06/2012. Completata la fase di "Verifica elenchi" nella procedura di liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli, saranno caricate tutte le informazioni riguardanti l'attività dipendente agricola svolta nel corso dell'anno 2011 dai richiedenti la prestazione. A completamento della fase di "Verifica elenchi" saranno quindi rese attive, continua il Messaggio, le funzioni di "Calcolo" e di "Elaborazione" per la definizione delle domande da parte degli operatori incaricati presso le strutture territoriali. L'INPS precisa inoltre che in considerazione dei nuovi tempi di rilascio delle funzionalità di cui sopra, i tempi medi di liquidazione delle domande in questione saranno computati a partire dal 31/05/2012 anziché dalla data di pubblicazione degli

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

elenchi (31 marzo 2012). Rimane invece invariata la data del 31/03/2012 per il calcolo della decorrenza degli interessi legali spettanti in caso di ritardato pagamento della prestazione.

13) Agenzia Entrate: nuovi codici per il versamento all'Inps del contributo addizionale CIGS

L'Agenzia delle Entrate, con la propria risoluzione n. 58/E del 12 giugno 2012, ha provveduto a comunicare l'istituzione dei codici tributo per il versamento all'Inps, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e delle relative sanzioni a seguito dell'attività di recupero.

Le causali contributo:

“CADD” denominata “Recupero contributo addizionale CIGS”;

“SADD” denominata “Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS”

In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, le summenzionate causali sono espone nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione:

³⁵/₁₇ nel campo “codice sede” è indicato il codice della sede Inps competente;

³⁵/₁₇ nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola Inps dell'azienda;

³⁵/₁₇ nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l'anno della diffida, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

14) Suprema Corte di Cassazione: sanzione applicabile anche se non prevista dal codice disciplinare

Con la sentenza n. 9644 del 13 giugno 2012, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, non si applica laddove il procedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. Inoltre, la Suprema Corte chiarisce che ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norma di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.

15) INPS: Sisma Regione Emilia Romagna - comunicazioni telematiche di assunzione e benefici contributivi

L'INPS, con il messaggio n. 10015 del 13 giugno 2012, comunica che, per quanto riguarda i benefici contributivi, non sarà applicata alcuna penalità in relazione alle comunicazioni telematiche effettuate con le causali “urgenza” o “forza maggiore”, da parte di aziende o consulenti presenti nelle Province colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

L'Istituto riprende la nota n. 7879 del 31 maggio 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha chiarito che non sono soggetti ad alcuna sanzione i casi di tardivo invio delle comunicazioni telematiche, di cui al decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, connessi al sisma in Emilia Romagna.

16) INPS: disposizioni in materia di contenzioso - elenchi nominativi dei lavoratori in agricoltura

L'INPS, con la circolare n. 82 del 14 giugno 2012, fornisce le indicazioni relative alla compilazione di elenchi trimestrali di variazione riportanti i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco annuale. Provvediamo a fornire un riassunto della circolare in oggetto.

L'Istituto premette all'esposizione delle disposizioni in materia di contenzioso, la considerazione che con la propria circolare n. 104 del 5 agosto 2011, erano state illustrate le principali novità normative in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, così come viene disposto dall'articolo 38, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 2011. Vengono quindi elencate le principali novità:

- notifica degli elenchi, annuali e di variazione, mediante pubblicazione telematica sul sito INTERNET dell'Istituto, avente valore di notifica ad ogni effetto di legge;
- compilazione di elenchi trimestrali di variazione riportanti i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco annuale.

Ciò posto, l'Istituto, in considerazione dell'imminente pubblicazione del primo elenco nominativo di variazione 2012, provvede a fornire le indicazioni seguenti in materia di:

- modalità di compilazione e pubblicazione degli elenchi di variazione e di accesso da parte dei soggetti interessati;
- trasmissione degli elenchi ai centri per l'impiego

Per quanto riguarda gli elenchi trimestrali di variazione secondo l'Istituto dovranno contenere tutti i riconoscimenti e/o i disconoscimenti di giornate intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco principale 2011; in tali elenchi dovranno confluire anche le variazioni valevoli per l'anno 2010 e

precedenti. Inoltre l'INPS precisa che tali elenchi verranno pubblicati secondo il seguente calendario:

- ^ entro il 15 giugno – primo elenco di variazione;
- ^ entro il 15 settembre – secondo elenco di variazione;
- ^ entro il 15 dicembre – terzo elenco di variazione;
- ^ entro il 10 marzo dell'anno successivo- quarto elenco di variazione.

Gli elenchi saranno quindi pubblicati sul sito INTERNET dell'Istituto accessibile all'indirizzo www.inps.it, nella sezione “ Avvisi e Concorsi”, sotto la voce “Avvisi”, e rimarranno in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. La consultazione sarà possibile mediante libero accesso e senza utilizzo del P.I.N. ed al lavoratore non verrà più inviata la notifica individuale della variazione di giornate. Gli elenchi, secondo quanto comunicato dall'INPS saranno consultabili per singola Provincia e singolo Comune e ognuno di essi sarà accompagnato da un frontespizio riportante il periodo di validità, il numero dei lavoratori contenuti, i riferimenti normativi e procedurali a base delle variazioni, l'organo e i termini per gli eventuali ricorsi amministrativi.

Per quanto invece riguarda la trasmissione degli elenchi ai centri per l'impiego, l'INPS ribadisce che le novità normative introdotte dall'art 38 citato, commi 6 e 7, non fanno venire meno l'obbligo ex articolo 9 quinquies, comma 5, della legge 28 novembre 1996 n. 608, della trasmissione degli elenchi ai competenti Centri per l'impiego entro i venti giorni successivi alla pubblicazione. Di conseguenza le sedi dovranno prendere contatto con gli Uffici suddetti al fine di concordare le modalità di trasmissione anche attraverso il ricorso a sistemi informatici (supporti informatici, invio files tramite PEC, etc...).

17) INPS: trattamento pensionistico ai superstiti

L'INPS, con la circolare n. 84 del 14 giugno 2012, ha provveduto a fornire le istruzioni per la corretta applicazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.

Il comma 5 dell'articolo 18 dispone, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, la riduzione applicata sulle pensioni versate ai superstiti dell'aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell'assicurato o pensionato deceduto iscritto nell'ambito del regime generale dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non operi nel caso

in cui vi siano figli minori, studenti o inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995. Per quanto concerne le pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in regime di cumulo di periodi assicurativi, allo stato attuale, dovranno essere liquidate in via provvisoria.

18) Parere di conformità agli Enti bilaterali e recesso al termine del periodo formativo

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 16 del 14 giugno 2012, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla nuova disciplina dell'apprendistato di cui al D.Lgs. n. 167/2011. In particolare l'istante chiede:

“se sia o meno obbligatorio il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al Piano Formativo Individuale (PFI) e se sia o meno obbligatoria l'iscrizione all'Ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere;

se sia possibile recedere dal rapporto di apprendistato, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 lett. m), del D.L.vo n. 167/2011, nel caso in cui l'apprendista si trovi in una delle ipotesi previste dall'art. 35 D.L.vo n. 198/2006 e dell'art. 54 del D.L.vo n. 151/2001 (divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità) “ovvero in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall'ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale ecc.)”.

La risposta in sintesi:

“... In sintesi, indipendentemente dalla previsione normativa, non può negarsi che la contrattazione collettiva possa legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli Enti bilaterali, ruolo del tutto legittimo e non in conflitto con i principi normativi ma che tuttavia non può configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato. Pertanto, almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non vi è un obbligo di sottoporre il PFI all'Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale. Rimarrebbe in ogni caso escluso l'obbligo di iscriversi all'Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità, come già chiarito da questa Amministrazione in passato richiamando il c.d. diritto di associazione sindacale negativo. Indipendentemente dall'obbligo giuridico, va però evidenziato che una forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell'Ente bilaterale rappresenta comunque una valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione del PFI. Infatti, proprio perché “Individuale”, il Piano Formativo non potrà non adeguarsi alle specificità del contesto organizzativo aziendale e, eventualmente, anche al bagaglio culturale e professionale del lavoratore e, pertanto, il coinvolgimento dell'Ente può costituire un elemento significativo anche in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovrà effettuare in ordine al corretto adempimento dell'obbligo formativo. Si raccomanda anzi al personale ispettivo – in linea con l'orientamento

volto a valorizzare sempre più il ruolo della bilateralità finanche nella gestione e “regolazione” di importanti aspetti del rapporto di lavoro, ben compendiate nell’art. 2, comma 1 lett. h) del D.L.vo n. 276/2003 – di concentrare prioritariamente l’attenzione proprio nei confronti di quei contratti di apprendistato e di quei PFI che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’Ente bilaterale di riferimento.

Sotto altro profilo va specificato inoltre che, in caso di richiesta di parere di conformità, le modifiche o le integrazioni richieste dall’Ente al PFI rappresentano un elemento da recepire nel provvedimento di disposizione (art. 7, comma 1, D.L.vo n. 167/2011) adottato dal personale ispettivo in sede di controllo sull’adempimento agli obblighi formativi, acquistando così una efficacia precettiva presidiata anche da sanzione amministrativa. Per quanto attiene invece al “merito” del controllo da parte dell’Ente bilaterale, va ricordato che lo stesso ha ad oggetto la “congruità” del PFI e non già la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d. clausole di stabilizzazione). Pertanto, pur potendo l’Ente rappresentare all’istante una eventuale assenza dei presupposti di valida costituzione del rapporto, la conseguente sanzionabilità delle eventuali mancanze è demandata esclusivamente al personale ispettivo ovvero all’iniziativa del lavoratore in sede contenziosa.

In relazione al secondo quesito, concernente la possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato nelle ipotesi indicate in premessa, va osservato quanto segue. Sul punto è sufficiente evidenziare che eventuali cause di nullità del licenziamento (ad es. a causa del matrimonio, a causa dello stato di gravidanza ecc.) trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato. Anche per essi valgono inoltre le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2, comma 1 lett. m), del D.L.vo n. 167/2011. In tal caso il periodo di preavviso di cui all’art. 2118 c.c. – richiesto dal citato art. 2, comma 1 lett. m) e decorso il quale il rapporto potrà ritenersi risolto – non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra indicati”.

19) Nuovo Apprendistato: PFI e parere di conformità degli Enti Bilaterali

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha ritenuto di presentare istanza di interpello alla Direzione generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per avere chiarimenti in ordine alla nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs. n. 167/2011. In particolare è stato chiesto di chiarire se sussista o meno l’obbligo di rivolgersi agli Enti bilaterali per ottenere il parere di conformità che viene richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al Piano Formativo Individuale (PFI) e se sia o meno obbligatoria l’iscrizione all’Ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere.

www.commercialistatelematico.com

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Nella sua risposta il Ministero del lavoro ha premesso che l'art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011, rispetto alla normativa previgente, ha conferito un ruolo di fondamentale importanza a quella che è la contrattazione collettiva nell'ambito della disciplina dell'istituto dell'apprendistato. Tale ruolo deve essere espletato nel rispetto dei principi funzionali contenuti nello stesso art. 2, principi che intendono introdurre una disciplina uniforme per tutte le tipologie di apprendistato. D'altra parte si può notare che nell'ambito dell'art. 2, il riferimento agli Enti bilaterali è legato alla definizione del Piano Formativo Individuale (PFI) che può avvenire anche sulla base *"di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti bilaterali"*. Con tale indicazione viene evidenziato che il ruolo degli stesi Enti risulta essere eventuale e non già necessario ai fini della valida stipulazione del contratto in generale. Certamente, non può essere negato che la contrattazione collettiva assegni un ruolo fondamentale agli Enti bilaterali, ruolo del tutto legittimo e non in conflitto con i principi normativi, ma che tuttavia non può configurarsi come *"condicio sine qua non"* di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato. Di conseguenza, almeno facendo riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non vi è un obbligo di sottoporre il PFI all'Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale. In ogni caso è esclusa l'esistenza di un obbligo ad iscriversi all'Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità. Va però evidenziato che, indipendentemente dall'obbligo giuridico di richiedere il parere di conformità all'Ente bilaterale, è comunque opportuno rivolgersi all'Ente per permettergli di esercitare un controllo sui profili formativi, controllo che di sicuro costituisce una garanzia circa la corretta declinazione del PFI. D'altra parte, viene sottolineato nell'interpello, il coinvolgimento dell'Ente può costituire un elemento significativo in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovrà effettuare in ordine al corretto adempimento dell'obbligo formativo.

20 giugno 2012

Massimo Pipino